

DIRETTIVA 2006/120/CE DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 2006****che rettifica e modifica la direttiva 2005/30/CE che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/24/CE e 2002/24/CE relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2005/30/CE della Commissione contiene alcuni errori che vanno corretti.
- (2) È necessario chiarire che, con effetto retroattivo, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/30/CE riguarda convertitori catalitici di ricambio nuovi, che sono conformi alla direttiva 97/24/CE modificata dalla direttiva 2005/30/CE.
- (3) Occorre inoltre apportare correzioni redazionali all'allegato I della direttiva 2005/30/CE.
- (4) Inoltre, è necessario aggiungere una nuova disposizione che specifichi che, dopo un certo periodo transitorio, sono vietate la vendita o l'installazione su un veicolo di convertitori catalitici di ricambio che non sono del tipo omologato conformemente alla direttiva 97/24/CE, modificata dalla direttiva 2005/30/CE.
- (5) Occorre pertanto rettificare e modificare la direttiva 2005/30/CE di conseguenza.

- (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2005/30/CE è rettificata come segue:

- 1) l'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Per quanto riguarda i nuovi convertitori catalitici di ricambio, conformi alle prescrizioni della direttiva 97/24/CE, modificata dalla presente direttiva, e destinati ad essere montati su veicoli che sono stati omologati conformemente alla direttiva 97/24/CE, a decorrere dal 18 maggio 2006 gli Stati membri non possono:

- a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/24/CE; né
- b) vietarne la vendita o l'installazione su un veicolo.»;

- 2) nell'allegato I, «allegato VI, punto 5» è sostituito da «allegato VI, punto 4 bis» nell'intero testo.

Articolo 2

Nella direttiva 2005/30/CE, articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli Stati membri rifiutano la vendita o l'installazione su un veicolo di convertitori catalitici di ricambio che non sono del tipo omologato conformemente alla direttiva 97/24/CE, modificata dalla presente direttiva.»

⁽¹⁾ GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/27/CE della Commissione (GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 7).

⁽²⁾ GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/30/CE della Commissione (GU L 106 del 27.4.2005, p. 17).